

NOTIZIARIO

n.

10

2025

TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2025 ENTRO IL 17 MARZO
Riepilogo della disciplina

SALDO IVA 2024 ENTRO IL 17 MARZO
Riepilogo della disciplina

RIMBORSI AI DIPENDENTI – COSA CAMBIA NEL 2025
Analisi delle principali novità

MISURA E MODALITÀ DI ACCESSO AI CREDITI “INDUSTRIA 4.0” NEL 2025
Analisi delle novità

NOTIZIE FLASH**ARTIGIANI E COMMERCianti: NOVITÀ CASSETTO PREVIDENZIALE**

INPS ha annunciato, nel messaggio 798 del 5 marzo 2025, una ulteriore innovazione nel sistema di comunicazione con i lavoratori autonomi artigiani e commercianti, attraverso l'introduzione della **Comunicazione Bidirezionale** nel **Cassetto Previdenziale del Contribuente**.

La piattaforma consente di:

- ◆ inviare richieste specifiche,
- ◆ allegare documenti,
- ◆ monitorare lo stato delle proprie pratiche,
- ◆ ricevere notifiche in tempo reale via e-mail o SMS,
- ◆ tracciare le interazioni passate.

Un altro aspetto è la possibilità per l'INPS di inviare comunicazioni mirate agli utenti.

Parallelamente, è stata introdotta la funzionalità *Agenda Appuntamenti*, che permette di prenotare incontri direttamente con l'Istituto. Con l'attivazione della Comunicazione Bidirezionale, **le precedenti funzioni** del Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti **verranno gradualmente dismesse**. È previsto, comunque, un periodo transitorio di gestione in entrambe le piattaforme.

Il nuovo percorso da www.inps.it è il seguente:

- sezione "**Imprese e Liberi Professionisti**",
- cliccare su "**Comunicazioni per adempimenti contributivi**",
- accedere a "**Aree tematiche**",
- selezionare "**Cassetto Previdenziale del Contribuente**".

REGIME IMPATRIATI: CHIARIMENTI SU RESIDENZA E RIDUZIONE PER FIGLI MINORI

L'Agenzia delle Entrate, con la [Risposta ad Interpello n. 53 del 28 febbraio 2025](#), ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime speciale dedicato ai lavoratori impatriati, di cui all'articolo 5. D.Lgs n. 209/2023 e in particolare in tema di:

- ◆ **periodo minimo di residenza all'estero** nel caso in cui il richiedente abbia svolto attività lavorativa per lo stesso datore di lavoro o gruppo sia prima che dopo il trasferimento, anche in forma di lavoro autonomo. L'Agenzia sottolinea che la norma non specifica la tipologia di rapporto contrattuale che deve intercorrere tra i soggetti; pertanto, il periodo minimo di permanenza all'estero è aumentato a sei o sette anni in tutte le ipotesi in cui il contribuente, al rientro in Italia, presti l'attività lavorativa per lo stesso datore di lavoro o gruppo per cui ha lavorato all'estero.
- ◆ sulle condizioni per la **riduzione della base imponibile** al 40% per la presenza di un figlio minore. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la riduzione al 40% della base imponibile è subordinata alla sola condizione che il figlio minore sia residente nel territorio dello Stato durante il periodo di fruizione del regime agevolato. Pertanto, in assenza di ulteriori limiti specifici, la stessa può essere applicata ad entrambi i genitori, nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla norma.

NUOVO DECRETO ENERGIA: AIUTI ALLE PMI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 49 del 28 febbraio il [Nuovo Decreto Energia](#), in vigore dal 1° marzo, che stanZIA 1,2 miliardi di euro distribuiti su due misure destinate alle imprese energivore e piccole e medie aziende, PMI.

In particolare, si autorizza, per l'anno 2025:

- ◆ la spesa di **600 milioni di euro** per il finanziamento del **Fondo per la transizione energetica** nel settore industriale,
- ◆ la spesa di ulteriori **600 milioni di euro** per agevolazioni per la **fornitura di energia elettrica e gas** alle PMI, ovvero all'azzeramento per un semestre della spesa per oneri di sistema relativi al sostegno alle energie ricavate da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (cosiddetta componente ASOS) per i clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Il decreto prevede misure per la trasparenza e, nel dettaglio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definirà, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero.

Concludiamo informando che con un avviso del 26 febbraio il Dipartimento per lo Sport ha comunicato l'insediamento del Comitato permanente per la verifica della conformità ai principi fondamentali del CIP e del CONI, degli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche.

TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2025 ENTRO IL 17 MARZO

Entro il **17.03.2025** le **società di capitali** dovranno effettuare il versamento della **tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali** per l'anno **2025**. Sono tenute all'adempimento **anche** le **società in liquidazione ordinaria** e **sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento**, sempre che sussista l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2025 ENTRO IL 17 MARZO

PREMESSA

In base a quanto stabilito dal D.P.R. 641/1972, le **società di capitali** devono versare, **entro** il 16 marzo di ogni anno (lunedì **17 marzo** per il 2025 in quanto il 16 cade di domenica), la **tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali** dovuta per lo stesso anno.

**TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE
GOVERNATIVA 2025 PER LA
VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI DELLE
SOCIETÀ DI CAPITALI**



ENTRO IL 17.03.2025

Si ricorda che, in generale, la **tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali**:

sostituisce tutte le **tasse di concessione governativa** che altrimenti sarebbero **dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura** eseguite nel corso dell'anno di riferimento, anche nel caso in cui tali formalità avvengano prima del pagamento della **tassa stessa**

è **dovuta in misura fissa**, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine. Il **parametro** in base al quale è

	<p>determinata la tassa è costituito dal “capitale o fondo di dotazione” della società al 1° gennaio dell’anno di riferimento (quindi 2025)</p> <p>risulta deducibile ai fini IRES e IRAP</p>						
<p>SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI</p>	<p>Tra i soggetti tenuti all’obbligo di versamento della tassa in esame rientrano esclusivamente le società di capitali¹, includendo parimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le società in liquidazione ordinaria; ◆ le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza eccetera), sempre che sussista l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare. <p>Non sono, invece, tenuti al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le società di capitali già dichiarate fallite; ◆ i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili; ◆ le società cooperative e le società di mutua assicurazione; ◆ le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro e affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, o ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva il cui atto costitutivo sia conforme alla Legge 289/2002. <table border="1" data-bbox="437 1435 1426 1792"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">SOGGETTI OBBLIGATI</th> <th style="text-align: center;">SOGGETTI NON OBBLIGATI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ◆ SOCIETÀ DI CAPITALI (SPA, SRL E SAPA) ◆ SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA ◆ SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSALE DIVERSE DAL FALLIMENTO </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ◆ SOCIETÀ DI CAPITALI GIÀ DICHIARATE FALLITE ◆ CONSORZI CHE NON HANNO ASSUNTO LA FORMA DI SOCIETÀ CONSORTILI </td> </tr> </tbody> </table>	TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI		SOGGETTI OBBLIGATI	SOGGETTI NON OBBLIGATI	<ul style="list-style-type: none"> ◆ SOCIETÀ DI CAPITALI (SPA, SRL E SAPA) ◆ SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA ◆ SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSALE DIVERSE DAL FALLIMENTO 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ SOCIETÀ DI CAPITALI GIÀ DICHIARATE FALLITE ◆ CONSORZI CHE NON HANNO ASSUNTO LA FORMA DI SOCIETÀ CONSORTILI
TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI							
SOGGETTI OBBLIGATI	SOGGETTI NON OBBLIGATI						
<ul style="list-style-type: none"> ◆ SOCIETÀ DI CAPITALI (SPA, SRL E SAPA) ◆ SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA ◆ SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSALE DIVERSE DAL FALLIMENTO 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ SOCIETÀ DI CAPITALI GIÀ DICHIARATE FALLITE ◆ CONSORZI CHE NON HANNO ASSUNTO LA FORMA DI SOCIETÀ CONSORTILI 						

¹ Spa, Srl e Sapa.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ SOCIETÀ COOPERATIVE E SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE ◆ SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA SCOPO DI LUCRO AFFILIATE AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE 				
<p>MISURA DELLA TASSA</p>	<p>Il parametro in base al quale è determinata la tassa in esame è costituito dal capitale o fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo non superiore a euro 516.456,90: è dovuta una tassa annuale di misura pari a euro 309,87; ◆ se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo superiore a euro 516.456,90: è dovuta una tassa annuale di misura pari a euro 516,46. <table border="1" data-bbox="427 1030 1436 1220"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 1030 874 1142">CAPITALE O FONDO DI DOTAZIONE al 01.01.2025</th> <th data-bbox="880 1030 1436 1142">MISURA DELLA TASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 1151 874 1220">≤ € 516.456,90</td> <td data-bbox="880 1151 1436 1220">€ 309,87</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se, successivamente alla data del 01.01.2025, vi dovessero essere variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione esse non sono rilevanti nel 2025, avendo invece effetto su quanto dovuto per il successivo anno 2026.</p>	CAPITALE O FONDO DI DOTAZIONE al 01.01.2025	MISURA DELLA TASSA	≤ € 516.456,90	€ 309,87
CAPITALE O FONDO DI DOTAZIONE al 01.01.2025	MISURA DELLA TASSA				
≤ € 516.456,90	€ 309,87				
<p>TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO</p>	<p>Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa sono distinte a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno di attività successivo al primo. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il versamento relativo all'anno di inizio attività (società di capitali costituita dal 01.01.2025): va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (modello AA7/10), su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento; 				

- ♦ il versamento per gli **anni successivi al primo**: va effettuato entro il **16 marzo dell'anno di riferimento** utilizzando il **modello F24**, esclusivamente in modalità **telematica**, indicando il **codice tributo "7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali"**, e indicando, oltre all'importo, **l'anno** per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

Versamento per il
1° ANNO DI ATTIVITA'



Tramite **bollettino di c/c postale n. 6007**, intestato all'Ufficio delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, **prima della presentazione del modello AA7/10**

Versamento per
ANNI SUCCESSIVI AL 1°



Entro il 16.03 tramite **Modello F24**, indicando nella "Sezione Erario":

- ♦ **l'importo dovuto**;
- ♦ il **Codice - tributo "7085"**, denominato "**Tassa annuale vidimazione libri sociali**";
- ♦ **l'anno** (periodo di riferimento per il quale il versamento viene eseguito).



La tassa di concessione governativa **può essere versata tramite compensazione** con eventuali crediti a disposizione del contribuente². Se, a seguito della compensazione, il modello F24 risulta essere a **saldo zero**, dovrà comunque **essere presentato**.

Si fa presente che:

- ♦ in caso di **richiesta di vidimazione** dei libri sociali **prima del termine di versamento** della tassa annuale (**quindi, prima del 17.03.2025**), **la prova del pagamento della tassa non deve essere esibita** al Notaio o al Registro delle imprese **in quanto il termine per il versamento non è ancora decorso**. Il

² ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/1997.

	<p>controllo dell'avvenuto versamento potrà essere, tuttavia, eseguito successivamente dall'Amministrazione finanziaria in sede di eventuali accertamenti o verifiche;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in caso di richiesta di vidimazione dei libri sociali successivamente al 17.03.2025, è necessario, invece, esibire al Notaio o al Registro delle Imprese la fotocopia del modello F24 attestante l'avvenuto versamento della tassa annuale di concessione governativa.
<p>LIBRI TENUTI IN MODALITÀ INFORMATICA: RISPOSTA A INTERPELLO N. 42/2025</p>	<p>Tramite la recente risposta a interpello n 42 del 20.02.2025, l'Agenzia delle Entrate si è espressa sul tema della tenuta dei libri sociali informaticamente, affermando che il versamento dell'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa su di essi – se dovute in presenza dei requisiti di legge – deve essere effettuato a prescindere dalla modalità di tenuta dei libri o registri medesimi.</p> <p>L'Amministrazione finanziaria ha, quindi, chiarito che il passaggio alla tenuta digitale non esonera dal pagamento della tassa di concessione governativa (e dell'imposta di bollo), pur modificandone le modalità di applicazione.</p>
<p>SANZIONI</p>	<p>Nel caso di omesso o insufficiente versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali nei termini ordinari, occorre riferirsi al c.d. "Decreto Sanzioni"³ che fissa l'ammontare della sanzione al 90% del dovuto in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ mancato assolvimento, ◆ mancato ottenimento dell'atto di concessione; <p>con un minimo di 100 euro.</p>

³ D.Lgs 87/2024, entrato in vigore dal 29.06.2024.

SALDO IVA 2024 ENTRO IL 17 MARZO

Entro il **17.03.2025** dovrà essere effettuato il **versamento del saldo IVA relativo all'anno 2024** che risulta dalla relativa dichiarazione. Si ricorda che il **versamento**, che può essere eseguito in un'unica soluzione oppure a rate:

- ◆ è **dovuto** se l'importo **indicato al rigo VL38** – poi riportato al rigo **VX1** sia **almeno pari a 10,33 euro** (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione);
- ◆ deve essere effettuato utilizzando il **modello F24** telematico (**codice tributo 6099**).

La scadenza di pagamento può essere **differita** ai termini previsti per il pagamento del **saldo delle imposte dirette**, usufruendo anche dell'ulteriore differimento di **30 giorni**.

SALDO IVA 2024 ENTRO IL 17 MARZO			
TERMINI DI VERSAMENTO	<p>Il versamento del saldo IVA 2024 è unico ed è fissato quest'anno al 17.03.2025: si tenga, però, presente che, anche se unico, tale termine di versamento può essere differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES a seconda del soggetto interessato).</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-right: 20px;"> <p style="text-align: center;">VERSAMENTO DEL SALDO IVA</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; border-radius: 10px; background-color: #f0f0f0;"> <p style="text-align: center;">Entro il 17.03.2025</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; border-radius: 10px; background-color: #f0f0f0; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Differito al termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi</p> </div>		
	<p>Per individuare il termine di versamento è, quindi, fondamentale ricordare le scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi, che risultano le seguenti:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td>entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi</td> </tr> </table>		entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi
	entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi		

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="424 398 667 539">PERSONE FISICHE E LE SOCIETÀ DI PERSONE</td> <td data-bbox="673 398 1399 539">dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (differimento di 30 giorni)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 548 667 719">SOGGETTI IRES</td> <td data-bbox="673 548 1399 719">entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, che per le società con esercizio coincidente con l'anno solare coincide con il 30 giugno</td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 728 667 853"></td> <td data-bbox="673 728 1399 853">dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per le società con esercizio coincidente con l'anno solare (differimento di 30 giorni)</td> </tr> </table> <p>Il versamento differito alla scadenza prevista per il saldo delle imposte dirette deve però essere maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo.</p>	PERSONE FISICHE E LE SOCIETÀ DI PERSONE	dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (differimento di 30 giorni)	SOGGETTI IRES	entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, che per le società con esercizio coincidente con l'anno solare coincide con il 30 giugno		dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per le società con esercizio coincidente con l'anno solare (differimento di 30 giorni)
PERSONE FISICHE E LE SOCIETÀ DI PERSONE	dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (differimento di 30 giorni)						
SOGGETTI IRES	entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, che per le società con esercizio coincidente con l'anno solare coincide con il 30 giugno						
	dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per le società con esercizio coincidente con l'anno solare (differimento di 30 giorni)						
RATEIZZAZIONE	<p>L'importo dovuto può essere versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in un'unica soluzione; ◆ in forma rateale. <p>Nel caso in cui il contribuente decida di rateizzare, la scelta va effettuata direttamente nel momento del versamento con il modello F24.</p> <p>Il numero di rate può essere scelto in totale libertà da parte del contribuente, tenendo conto del fatto che il pagamento delle rate deve concludersi necessariamente entro il mese di dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. Considerando che il termine per il versamento del saldo IVA è quello del 18 marzo, sarà possibile per il contribuente optare per un numero di rate che va da un minimo di 2 ad un massimo di 10, dal 18 marzo al 16 dicembre.</p> <p>Il contribuente che rateizza il versamento del saldo IVA deve corrispondere un interesse pari allo 0,33% mensile.</p> <p>Nel caso in cui, oltre alla rateizzazione, si scelga di versare nei termini previsti per il versamento del saldo delle imposte dirette, gli interessi dello 0,33% mensili, dovuti alla rateizzazione, saranno calcolati sull'importo del saldo IVA già maggiorato dello 0,40%.</p>						

La **rateizzazione**, pertanto, si effettua nel seguente modo:

dapprima si maggiora l'importo del saldo IVA 2024 **dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17.03.2025 e il 30.06.2025**

successivamente, si divide l'importo così ottenuto **per il numero di rate scelte e sulle rate successive alla prima andranno poi applicati** gli **interessi** fissi di rateizzazione dello **0,33% mensile**

Anche i **soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare** possono avvalersi del **differimento del versamento dell'IVA** versando l'imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi.



Si segnala che è possibile **effettuare il pagamento in forma rateale** anche per l'**IVA derivante dall'adeguamento agli ISA**.

Di seguito si fornisce un riepilogo per le ipotesi di versamento rateale:

VERSAMENTO SALDO IVA 2024		
IN UNICA SOLUZIONE		17.03.2025
IN FORMA RATEALE (max 10 rate)	1ª rata	17.03.2025 (senza interessi)
	2ª rata	16.04.2025 (+ interessi 0,33%)
	3ª rata	16.05.2025 (+ interessi 0,66%)
	4ª rata	16.06.2025 (+ interessi 0,99%)
	5ª rata	16.07.2025 (+ interessi 1,32%)
	6ª rata	20.08.2025⁴ (+ interessi 1,65%)
	7ª rata	16.09.2025 (+ interessi 1,98%)

⁴ si ricorda in proposito che gli adempimenti e i versamenti fiscali **che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno** possono essere **effettuati entro lo stesso 20 di agosto**.

		8ª rata	16.10.2025 (+ interessi 2,31%)
		9ª rata	17.11.2025⁵ (+ interessi 2,64%)
		10ª rata	16.12.2025 (+ interessi 2,97%)
	IN UNICA SOLUZIONE	<p align="center">30.06.2025</p> <p>+ maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 17.03.2025 e la data di versamento (quindi interessi dell'1,60% se il pagamento avviene il 30.06.2025)</p>	
	IN FORMA RATEALE (max 6 rate)	<p>Maggiorazione del saldo IVA 2024 dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 17.03.2025 e la data di versamento e poi suddivisione in rate mensili di uguale importo da versare:</p>	
		1ª rata	<p align="center">30.06.2025</p> <p align="center">(senza interessi di rateazione)</p>
		Rate successive	Entro il 16 di ogni mese successivo + interessi mensili dello 0,33%
	Entro il 30.07.2025		
	IN UNICA SOLUZIONE	<p align="center">30.07.2025</p> <p>+ maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 17.03.2025 e la data di versamento (quindi interessi dell'2% se il pagamento avviene il 30.07.2025)</p>	
	IN FORMA RATEALE (max 5 rate)	<p>Maggiorazione del saldo IVA 2024 dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 17.03.2025 e la data di versamento e poi suddivisione in rate mensili di uguale importo.</p>	

⁵ in quanto il 16.11.2025 cade di domenica.

**MODALITÀ DI
VERSAMENTO**

Il **versamento** dell'IVA deve essere **effettuato tramite il modello F24**, utilizzando le **modalità telematiche**, direttamente **dal soggetto interessato o tramite intermediario abilitato**. È possibile avvalersi dei seguenti **servizi**:

F24 On Line	per i contribuenti che hanno il “pincode” di abilitazione al servizio. Ricordiamo che per poter avere tale servizio è necessario avere un conto corrente in una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate, sul quale saranno addebitate le somme
F24 cumulativo	per gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell'intermediario medesimo
Sistemi di home/remote banking	tali sistemi sono collegati al circuito Corporate Banking Interbancari (CBI) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane S.p.A.

Si ricorda che è necessario adottare **alcuni accorgimenti** al momento di versamento tramite modello F24:

- ◆ **qualora il modello F24 sia a saldo zero**, ovvero all'interno dello stesso vengano effettuate compensazioni, **è necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate** (Entratel/Fisconline);
- ◆ qualora il saldo del modello F24 sia a debito, indipendentemente dall'importo, sarà possibile utilizzare due tipologie di servizi
 - ✓ i servizi di home/remote banking,
 - ✓ i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Ai fini della compilazione del modello F24 occorrerà indicare all'interno della **Sezione “Erario”**:

- ◆ il **codice tributo “6099”**;
- ◆ il **codice tributo “1668”** per gli interessi rateali;
- ◆ il **numero della rata** che si sta versando **ed il numero totale delle rate** (ad esempio “0106” per la prima rata di 6, oppure “0101” se si è scelto il versamento in unica soluzione);
- ◆ l'**anno di riferimento “2024”**;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ l'importo del saldo IVA dovuto; in merito occorre segnalare che: <ul style="list-style-type: none"> ✓ se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 17.03.2025: l'importo da indicare va esposto nel modello F24 arrotondato all'unità di euro perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale; ✓ se il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato: l'importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro. ✓ l'importo del credito disponibile (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA.
<p>ERRORI SUI VERSAMENTI PERIODICI E CONSEGUENZE</p>	<p>Vi è, poi, l'eventualità in cui i versamenti periodici del 2024 siano stati omessi, circostanza che ha precise ripercussioni sul risultato della dichiarazione (in particolare nel caso in cui essa chiuda a credito).</p> <p>Anche in questo caso si può, comunque, procedere alla regolarizzazione di tali omissioni in precedenza rispetto alla presentazione della dichiarazione IVA – mediante ravvedimento operoso.</p>

RIMBORSI AI DIPENDENTI - COSA CAMBIA NEL 2025

Oltre alla retribuzione che gli sarebbe spettata per i periodi di lavoro svolti nella sua sede abituale, il **lavoratore** in **trasferta** ha altresì **diritto** a **somme aggiuntive**, pari ai **costi sostenuti** nel corso della trasferta stessa (rimborsi) e/o rappresentati da **indennità forfettarie** degli **oneri di viaggio, trasporto, vitto e alloggio**. I **risvolti fiscali** e contributivi tanto dei rimborsi quanto delle indennità sono diversi a seconda che trattasi di **trasferte all'interno o fuori** dal **Comune** in cui insiste la **sede di lavoro** dell'interessato.

Il trattamento in busta paga delle trasferte ha conosciuto, di recente, una serie di novità normative, qui riepilogate.

RIMBORSI AI DIPENDENTI - COSA CAMBIA NEL 2025

PREMESSA

Nel corso della vita aziendale e lavorativa del dipendente possono verificarsi uno o più spostamenti provvisori e temporanei **presso una sede di lavoro diversa da quella in cui l'interessato svolge abitualmente l'attività**. La fattispecie in questione prende il nome di "**trasferta**" e si **differenzia** dai **trasferimenti**, qualificati, invece, come un **mutamento definitivo** della **sede di lavoro**.

Come anticipato, **il dipendente ha diritto**, nel corso della trasferta, a **percepire la retribuzione che gli sarebbe spettata per i periodi di lavoro svolti nella sua sede abituale**: al fine di compensare il **disagio sofferto dal lavoratore**, chiamato a prestare l'attività in luogo diverso da quello ordinario, la contrattazione collettiva, gli accordi individuali o gli usi/prassi interne **possono prevedere a carico del datore di lavoro l'erogazione** (in sostituzione o in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute dal dipendente) di una specifica **indennità forfettaria**.

Con riguardo alla rilevanza fiscale e contributiva delle indennità e rimborsi riconosciuti in occasione delle trasferte opera un regime particolare, in funzione del quale si **distingue tra trasferte all'interno o fuori dal comune** in cui è presente la sede di lavoro.

	<p>In virtù del principio di armonizzazione delle basi imponibili, le regole che descriveremo⁶ operano anche con riferimento al calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico di azienda e dipendente.</p>
<p>LE TRASFERTE NEL TERRITORIO COMUNALE</p>	<p>A norma dell'art. 51, comma 5 del TUIR l'indennità di trasferta, i rimborsi spese e le indennità chilometriche riconosciute al dipendente per l'utilizzo del proprio automezzo sono tassabili interamente, a prescindere dall'ampiezza del territorio comunale.</p> <p>Sono esclusi da tassazione solo i rimborsi delle spese di trasporto sostenute e documentate da biglietti di autobus, metropolitana, tram, ricevute di taxi, fatture di società di car sharing contenenti anche luogo di partenza e di arrivo, distanza e durata.</p> <p> Non assume rilevanza l'ampiezza del comune in cui il dipendente ha la sede di lavoro: pertanto, può essere considerato in trasferta fuori comune chi effettua uno spostamento di qualche centinaio di metri dalla sede di lavoro ma travalica il confine comunale.</p> <p>Al contrario, si ritiene comunque trasferta nel territorio comunale la situazione di chi, pur viaggiando per due ore nel traffico, resta sempre nello stesso comune.</p>
<p>LE TRASFERTE FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE</p>	<p>In caso di trasferte fuori dal territorio comunale in cui insiste la sede di lavoro, il sistema di tassazione distingue tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ pagamento della sola indennità di trasferta (sistema forfettario); ◆ rimborso a piè di lista (sistema analitico); ◆ sistema misto, caratterizzato da indennità di trasferta e rimborso a piè di lista. <p>La scelta del sistema di pagamento è rimessa al datore di lavoro: quest'ultimo, tuttavia, deve assumere una decisione con riguardo all'intera trasferta. Nello specifico, non è consentito, nell'ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro.</p>

⁶ art. 51, comma 5 del TUIR.

<p>TRASFERTA FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE: SISTEMA FORFETTARIO</p>	<p>In caso di adozione del sistema forfettario per il trattamento economico relativo alle trasferte fuori dal territorio comunale (con erogazione della sola indennità di trasferta) è imponibile ai fini contributivi e fiscali la sola parte che eccede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ euro 46,48 al giorno in caso di trasferte nel territorio nazionale, limite elevato a 77,47 euro al giorno per le trasferte all'estero; ◆ se vitto oppure alloggio sono forniti gratuitamente, la soglia di esenzione si riduce in misura giornaliera pari: <ul style="list-style-type: none"> ✓ a 1/3 sino a 30,99 euro (trasferta in Italia), ✓ 51,65 euro (trasferta all'estero). <p>Da notare che la riduzione di un terzo opera a prescindere da eventuali accordi retributivi intervenuti tra il datore e il dipendente;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in caso di fornitura gratuita di vitto e alloggio (entrambi), l'asticella dell'esenzione si riduce di 2/3 rispettivamente a 15,49 euro (trasferta Italia) e 25,82 euro (trasferta estero) al giorno. <p>Le soglie citate restano tali anche nell'ipotesi di trasferta inferiore alle 24 ore e, in generale, a fronte di spostamenti che non comportano il pernottamento fuori sede.</p> <p>Ogni altro eventuale rimborso di spese diverso da quelle di viaggio (come il parcheggio) è soggetto interamente a tassazione.</p>
<p>TRASFERTA FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE: SISTEMA ANALITICO</p>	<p>Il rimborso delle spese effettive di viaggio, trasporto, vitto e alloggio non è imponibile ai fini fiscali e contributivi, a patto che vi sia idonea documentazione.</p> <p>Il dipendente che utilizza nel corso della trasferta l'autovettura di proprietà ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, quantificato con le indennità chilometriche calcolate in base alle tariffe ACI, avuto riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ percorrenza; ◆ tipo di automezzo; ◆ costo chilometrico. <p>Di norma si assume la distanza tra il luogo abituale di lavoro del</p>

dipendente e la località della trasferta. Al contrario, se il datore di lavoro rimborsa facendo riferimento ai chilometri percorsi dall'interessato a partire dalla residenza di quest'ultimo, è necessario distinguere i casi in cui:

- ◆ la distanza percorsa dal dipendente è inferiore a quella calcolata dal luogo abituale di svolgimento della prestazione, in cui il rimborso chilometrico non è imponible;
- ◆ la distanza in parola è maggiore, laddove il rimborso chilometrico è imponible in misura pari alla differenza tra l'importo corrisposto e quello calcolato considerando la distanza dal luogo abituale di lavoro.

Se il **rimborso chilometrico** è **superiore** a quanto risulta dalle **tabelle ACI**, l'eccedenza è considerata reddito imponible ai fini contributivi e fiscali.

LA DOCUMENTAZIONE DEI RIMBORSI

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte fuori del territorio comunale, **non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto.**

Per le altre spese, anche non documentabili (come mance, spese telefoniche, parcheggi, eccetera) eventualmente sostenute dal dipendente, opera una franchigia di non imponibilità fiscale e contributiva fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro, soglia elevata a 25,82 euro per le trasferte all'estero. A tal proposito è necessario che le spese siano analiticamente attestate dal dipendente.

Sulle spese documentate si considerano validi, in alternativa, i seguenti documenti da allegare alla nota spesa (in cui vengono riportati i dati anagrafici del lavoratore, oltre a giorno e luogo in cui sono state sostenute le spese, la tipologia di spesa e il relativo ammontare):

- ◆ **Fattura cartacea o elettronica;**
- ◆ **Documento commerciale emesso dal registratore telematico** o, per i soggetti esonerati, ricevuta integrata con i dati identificativi del cliente e quelli relativi alla natura, alla qualità e alla quantità dell'operazione;
- ◆ Ricevute e scontrini fiscali, anche non integrati, nonché i biglietti di trasporto di autobus, metropolitana, tram, ricevute di taxi, fatture di società di car

	<p>sharing, etc.;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Estratto conto rilasciato dalla società emittente la carta di pagamento al datore di lavoro (non occorre che siano stampati ed allegati anche i biglietti di viaggio elettronici). <p>Sono peraltro ammessi i seguenti sistemi di documentazione semplificata delle spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ utilizzo di carte di credito intestate alle aziende ◆ Uso di distinte bollate sottoscritte per l'acquisto di valori bollati <p>Sull'utilizzo e la conservazione di note spese digitali (dematerializzate) è necessario considerare che:</p> <table border="1" data-bbox="448 882 1414 1370"> <tr> <td data-bbox="448 882 509 1081">1)</td> <td data-bbox="509 882 1414 1081"> la nota spese può essere generata tramite pc o smartphone, direttamente dal dipendente con la procedura di accesso alla rete aziendale ovvero tramite il sistema SSO (single sign-on) utilizzando credenziali di accesso univoche e personali, ovvero tramite un delegato </td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1081 509 1200">2)</td> <td data-bbox="509 1081 1414 1200">i documenti devono essere immutabili, integri e autentici e possono essere generati dal dipendente tramite pc o smartphone</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1200 509 1263">3)</td> <td data-bbox="509 1200 1414 1263">non è richiesto l'intervento di un pubblico ufficiale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1263 509 1370">4)</td> <td data-bbox="509 1263 1414 1370">Al termine del processo di conservazione sostitutiva i documenti analogici possono essere distrutti</td> </tr> </table>	1)	la nota spese può essere generata tramite pc o smartphone , direttamente dal dipendente con la procedura di accesso alla rete aziendale ovvero tramite il sistema SSO (single sign-on) utilizzando credenziali di accesso univoche e personali, ovvero tramite un delegato	2)	i documenti devono essere immutabili, integri e autentici e possono essere generati dal dipendente tramite pc o smartphone	3)	non è richiesto l'intervento di un pubblico ufficiale	4)	Al termine del processo di conservazione sostitutiva i documenti analogici possono essere distrutti
1)	la nota spese può essere generata tramite pc o smartphone , direttamente dal dipendente con la procedura di accesso alla rete aziendale ovvero tramite il sistema SSO (single sign-on) utilizzando credenziali di accesso univoche e personali, ovvero tramite un delegato								
2)	i documenti devono essere immutabili, integri e autentici e possono essere generati dal dipendente tramite pc o smartphone								
3)	non è richiesto l'intervento di un pubblico ufficiale								
4)	Al termine del processo di conservazione sostitutiva i documenti analogici possono essere distrutti								
<p>NOVITÀ DAL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 192/2024</p>	<p>Il c.d. "Decreto IRPEF/IRES"⁷ ha modificato il regime fiscale e contributivo riguardante le trasferte effettuate nell'ambito del territorio comunale. La nuova formulazione dell'art. 51, comma 5, quarto periodo del Tuir contempla l'esenzione da contributi e imposte, con riguardo alle trasferite nel territorio comunale, per i:</p> <div data-bbox="475 1630 1406 1688" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate.</i></p> </div> <p>In definitiva, dall'annualità 2025, per ottenere l'esenzione fiscale e contributiva non è più necessario che i biglietti provengano dal vettore, ma</p>								

⁷ D.Lgs 192/2024 in vigore dal 31.12.2024 e contenente "Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)".

	<p>è sufficiente che le spese di viaggio e trasporto siano genericamente comprovate e documentate.</p>
<p>COSA CAMBIA CON LA MANOVRA 2025</p>	<p>La “Legge di Bilancio 2025”⁸ è intervenuta sul tema dei rimborsi ai lavoratori dipendenti, per incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili con riguardo alle spese sostenute nel corso delle trasferte.</p> <p>Per effetto della misura descritta, dal 2025, per le trasferte sia intra che extra comune la non imponibilità ai fini fiscali e contributivi di rimborsi e indennità è legata all’utilizzo, da parte del dipendente, di mezzi di pagamento tracciabili, con riguardo alle spese di viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea.</p> <p>Le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante servizi pubblici non di linea addebitate analiticamente al committente, oltre che i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dalla legge a tal fine.</p> <p>Inoltre, la “Legge di Bilancio 2025” ritocca le disposizioni in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, tali spese sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario/postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento di cui sopra.</p> <p> Le novità operano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 ed hanno altresì rilevanza ai fini del calcolo dell’IRAP.</p>

⁸ Legge 207/2024, contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” in vigore dal 01.01.2025.

MISURA E MODALITÀ DI ACCESSO AI CREDITI “INDUSTRIA 4.0” NEL 2025

Dal 2025 i **crediti d'imposta** per gli **investimenti** in **beni 4.0** hanno subito una **stretta**, operata dalla “Legge di Bilancio 2025”: per gli investimenti in **beni materiali** sarà necessaria una **prenotazione** delle **risorse**, su base nazionale, mentre è stata **abrogata** la **misura** di favore per i **beni immateriali**.

Di seguito, analizziamo la novità.

MISURA E MODALITÀ DI ACCESSO AI CREDITI “INDUSTRIA 4.0” NEL 2025

IL CREDITO D'IMPOSTA 4.0

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ha l'obiettivo di **supportare** e **incentivare** le imprese che investono in **beni strumentali nuovi**, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

L'agevolazione – apprezzata e molto sfruttata dalle imprese – ha subito molte **modifiche negli anni** passando dall'iper (super) ammortamento all'attuale **credito d'imposta**, in misura variabile in base al **periodo** ed alla **tipologia** di investimento.

CREDITO D'IMPOSTA 4.0

Acquisizione (in proprietà o leasing) di beni **materiali nuovi** – **Allegato A**

Acquisto di **beni immateriali nuovi** – **Allegato B**

A **tutte le imprese** che effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive **ubicate nel territorio dello Stato** è riconosciuto un credito d'imposta alle seguenti condizioni:

- ◆ **beni strumentali materiali** - **Allegato A** annesso alla Legge 232/2016
- ◆ **beni strumentali immateriali** - **Allegato B** annesso alla Legge 232/2016

La fruizione del beneficio spettante è **subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** e al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori**.



Sono **escluse** le **imprese** in stato di **liquidazione** volontaria, **fallimento**, **liquidazione** coatta amministrativa, **concordato preventivo** senza continuità aziendale, **altra procedura** concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di **sanzioni interdittive**⁹.

L'agevolazione, attualmente normata dalla Legge 178/2020, prevedeva la **maturazione del credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese fino al 31.12.2025**, sia con riferimento ai **beni immateriali** che a quelli **materiali 4.0**.

Con la **Legge di bilancio 2025**¹⁰ viene **rimodulato il termine** entro il quale è riconosciuto il beneficio per i **beni materiali 4.0**¹¹ e **abrogato il credito d'imposta per i beni immateriali 4.0**¹².

Nello specifico, l'agevolazione spettante per i beni di cui all'Allegato A, annesso alla Legge 232/2016, **viene limitata al 31.12.2024**, in luogo dell'**originaria scadenza del 31.12.2025**. Al suo posto, **viene introdotta una misura analoga**, per gli **investimenti effettuati nel 2025**, ovvero entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, **nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro**.

⁹ ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs 231/2001.

¹⁰ art. 1, commi da 445 a 448 della Legge 207/2024.

¹¹ art. 1, comma 1057-bis della Legge 178/2020.

¹² art. 1, comma 1058-ter della Legge 178/2020, soppresso dall'art. 1, comma 445 della Legge 207/2024.



Tale limite **opera a livello nazionale** e, pertanto, è stata introdotta **un'apposita comunicazione al Mimit**, concernente l'**ammontare delle spese sostenute** e il **relativo credito d'imposta maturato**: il beneficio spetterà alle imprese **secondo ordine cronologico di presentazione delle domande**.

A **decorrenza dal 01.01.2025**, inoltre, è stata **soppressa la misura di favore per gli investimenti in beni immateriali 4.0**.

LE NOVITÀ PER IL 2025 PER I BENI MATERIALI

Il credito d'imposta per **investimenti in beni strumentali materiali** – come ricordato in precedenza - è stato **modificato dalla "Legge di Bilancio 2025"**.

L'agevolazione, nella versione prevista dalla Legge 178/2020¹³, **doveva proseguire fino al 31.12.2025** (con possibile coda al 30.06.2026) mentre, a seguito delle novità in argomento, **da quest'anno la misura diventa più selettiva, premiando le imprese che prima presenteranno una domanda di accesso al credito**.

In altri termini, **le percentuali del credito spettante non cambiano** ma viene **ridotta notevolmente la platea di riferimento**: prima potevano accedere al credito tutte le imprese interessate, previa comunicazione al GSE (indispensabile per l'utilizzo del credito in compensazione), **mentre dal 01.01.2025** occorre effettuare **una comunicazione al Mimit su modello di prossima pubblicazione**, al fine di ottenere la destinazione delle risorse utili alla fruizione del credito.

¹³ art. 1, comma 1057-bis della Legge 178/2020.

**COME
CAMBIA LA
MISURA PER I
BENI
MATERIALI
4.0 DAL
01.01.2025**

Impresa interessata trasmette telematicamente al Mimit una **comunicazione con ammontare delle spese sostenute** e relativo **credito d'imposta**

Mimit trasmette all' Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, **secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni**



Al **raggiungimento dei limiti di spesa** previsti (2.200 Milioni), il Mimit ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito Internet istituzionale, anche **al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.**

**TESTO ANTE MODIFICHE LEGGE
BILANCIO 2025**

Comma 1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e **fino al 31 dicembre 2025**, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti

**TESTO POST MODIFICHE LEGGE
BILANCIO 2025**

Comma 1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a **decorrere dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024**, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino

accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, **il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo**, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. (1) Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro

a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.



Ai fini del riconoscimento e della fruizione del credito d'imposta di cui al presente comma **si veda quanto disposto dall'art. 1, commi 446, 447 e 448 della Legge 207/2024**

Il legislatore ha previsto una **clausola di salvaguardia per le imprese che abbiano iniziato l'investimento nel 2024**: continuano ad applicare le **vecchie regole le imprese che entro il 31.12.2024** abbiano l'**ordine accettato dal venditore** con il pagamento di acconti in **misura almeno pari al 20 per cento** del costo di acquisizione.

446. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, **per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025**, ovvero **entro il 30 giugno 2026** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, **nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge (31 dicembre 2024) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.**

447. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 446, **l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione** concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, sulla base del **modello di cui al decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024**, adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67. Per le finalità di cui ai commi da 445 a 448, con **apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy**, sono apportate le **necessarie modificazioni** al predetto decreto direttoriale del 24 aprile 2024, anche per quanto concerne il **contenuto**, le **modalità** e i **termini di invio delle comunicazioni** di cui al presente comma.

448. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, **il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate**, con modalità telematiche definite d'intesa, **l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo**

credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

Art. 1 della Legge 207/2024

**LE NOVITÀ PER IL
2025 PER I BENI
IMMATERIALI**

Il credito d'imposta per **investimenti in beni strumentali immateriali 4.0**, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025, **non è più previsto dal 01.01.2025**. In particolare, **fino al 31.12.2024** il **comma 1058 ter** della Legge 178/2020 **prevedeva quanto segue**:

*alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto **beni compresi nell'allegato B** annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, **a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta **è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.*

Dal 01.01.2025 il comma 1058-ter è **stato soppresso dalla Legge 207/2024**¹⁴.

¹⁴ art. 1 comma 445.

**CREDITO BENI
IMMATERIALI
4.0 DAL 2025**

Investimenti effettuati **fino al 30.06.2025**,
a condizione che, entro la **data del
31.12.2024**, il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20%

Dal 01.01.2025 soppresso

Giuseppe Iannibelli